

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 28

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di regolamento in materia di autonomia statutaria
e regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 1° agosto 2001)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

SCHEMA DI D.P.R. RECANTE: "REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DELLE ISTITUZIONI DI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con legge 21.12.1999, n. 508, sono stati posti i principi di una generale riforma dell'Accademia di belle arti, dei Conservatori di musica e degli altri Istituti che operano nel campo artistico e musicale, e che sono elencati nell'articolo 1 della citata legge.

La riforma si propone di conferire a detti Istituti compiti di "alta formazione", in virtù dei quali essi si collocano in posizione di contiguità rispetto agli Atenei, pur restandone rigorosamente distinti, e mantenendo una loro originaria natura e fisionomia. Ne deriva un sistema che, se riveste aspetti di forte entità culturale, presenta altresì peculiarità formative che lo caratterizzano in via predominante, consigliandone la sottoposizione alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, cui sono in effetti attribuiti poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento.

Ai fini dell'attuazione dei principi destinati a informare il futuro ordinamento del settore, sono stati predisposti due dei regolamenti che, su proposta del Ministro vigilante, disciplineranno vari aspetti della materia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 508/99.

Il presente regolamento, concernente la attribuzione di autonomi poteri statutari e normativi, abbraccia tutte le istituzioni interessate alla riforma, che la legge individua tra quelle di alta cultura titolari del diritto di darsi ordinamenti autonomi (art. 33 Cost.). Vi rientrano i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati, per i quali è comunque prevista, quale prefazione all'esercizio dei poteri in discorso, la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi dell'art. 2, comma 2 L. 508 (art. 1 reg.).

Nel regolamento in questione vengono anzitutto delineati i contenuti dei futuri statuti (art. 2). Tra essi merita attenzione la possibilità prevista per le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza di articolarsi sul territorio, stabilendo intese con gli istituti di istruzione primaria e secondaria. Parte degli statuti è altresì la materia organizzativa, anche se il regolamento impone (art. 3) l'istituzione di determinati organi deputati alla gestione amministrativa, all'andamento didattico e scientifico, al controllo, all'emissione di pareri e proposte. Ovviamente vi figura il Consiglio di amministrazione, a proposito del quale va rilevato che viene assicurata nel suo seno la rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni culturali del territorio.

Agli articoli dedicati agli statuti fa seguito l'art. 4, riguardante gli organi necessari degli istituti superiori per le industrie artistiche, che presentano una fisionomia distinta in virtù della loro natura sperimentale. Per detti istituti, che utilizzano in prevalenza personale docente a contratto, è prevista, oltre alla figura del "direttore" (con compiti attinenti al funzionamento della didattica), anche quella del "presidente" con compiti amministrativo gestionali.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'art. 5, delinea la tipologia dei vari regolamenti rientranti nell'autonomia normativa delle istituzioni in discorso. Quindi nell'articolo 6 sono illustrate le procedure per la redazione di detti statuti e regolamenti, che devono svolgersi entro termini e con decorrenze ben specificate con l'intervento del MURST a fini di controllo. Vi si accenna altresì ai regolamenti interni delle strutture, le cui procedure di formazione si esauriscono nell'ambito delle istituzioni.

Va da sé che per i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, le procedure sottoposte al Controllo del MURST decorreranno dal momento della loro trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1 dello stesso regolamento (art. 7). A tale norma, di transizione, fa seguito l'altra contenuta nello stesso articolo e riguardante il regime dei provvedimenti disciplinari fino alla stipula del primo contratto di comparto, di cui all'art. 2, comma 6 della L. 508.

Il CNAM, nella composizione provvisoria di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 508, al quale il regolamento era stato sottoposto per un parere, ha proposto talune modifiche al testo, con deliberazione adottata a conclusione delle adunanze del 19 e 20 dicembre c.a.. Alle proposte di modifica in questione il Ministero ha acceduto solo in parte; quanto a quelle non accolte, si illustrano di seguito le più rilevanti, insieme con le considerazioni che hanno indotto il MURST a non conformarsi all'avviso del CNAM.

Proposta di adozione degli statuti di autonomia per tutti gli enti interessati, compresi i conservatori di musica, l'accademia nazionale di danza e gli istituti musicali pareggiati, ancor prima della loro trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici (art. 1, comma 1). - Si oppone che la trasformazione di detti istituti non può non apparire pregiudiziale rispetto alla possibilità di darsi ordinamenti autonomi.

Proposta di assimilare terminologicamente taluni organi delle istituzioni in discorso, agli organi universitari ("rettore" invece di "direttore", "senato accademico" invece di "comitato didattico-scientifico", introduzione, tra gli altri organi, del consiglio accademico) (art. 3, comma 1). - Si oppone che il settore degli istituti artistici e musicali, come più sopra evidenziato, è da considerare del tutto differenziato e autonomo, rispetto a quello universitario, e che pertanto evidenti ragioni di opportunità richiedono che ciò si rifletta sulla stessa definizione dei relativi organi.

Proposta di sostituire, quale componente del Consiglio di amministrazione, il "direttore amministrativo con funzioni anche di segretario", con il "dirigente amministrativo" (art. 3, comma 4). - Si oppone che le posizioni di stato giuridico sono rimesse dalla L. 508 alla contrattazione collettiva.

Proposta di riservare ai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 508 la determinazione (demandata nel testo originale al Comitato per la valutazione del sistema universitario) dei criteri generali alla base della relazione sulle attività ed il funzionamento delle istituzioni, che il nucleo di valutazione è tenuto a compilare annualmente (art. 3, comma 7). - Si oppone che la modifica non sembra conciliabile con il previsto intervento nel processo valutativo del suddetto comitato (ex osservatorio: art. 2, comma 8, lettera e) della L. 508) cui appare opportuno affidare l'elaborazione dei criteri in questione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**SCHEMA DI D.P.R. RECANTE “REGOLAMENTO IN MATERIA
DI AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE DELLE
ISTITUZIONI CUI ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1999, N. 508”.**

(31.7.2001)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lett. f), della legge n. 508 del 1999;

ACQUISITO il parere dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999 reso nelle adunanze del 19 e 20 dicembre 2000;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 26 febbraio e 7 maggio 2001;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni parlamentari reso nelle sedute del.....;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del.....

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente regolamento:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, all'esito della trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, da parte dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli istituti musicali pareggiati.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "Ministero", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
 - b) per "istituzioni", le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché, all'esito della loro trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
 - c) per "organi di gestione", i consigli di amministrazione delle Accademie e dei Conservatori di musica, i comitati scientifico-didattici degli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli organi di gestione degli Istituti musicali pareggiati;
 - d) per "CNAM", il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
 - e) per "legge", la legge 21 dicembre 1999, n.508.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 2

(Autonomia statutaria)

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1 attraverso i propri statuti di autonomia prevedono:
 - a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla fruibilità del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e museale;
 - b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;
 - c) modalità e criteri per la valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;
 - d) l'eventuale esonero, totale o parziale, del direttore dai compiti didattici;
 - e) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;
 - f) modalità e procedure per le intese programmatiche, le convenzioni e per i rapporti con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
 - g) la rappresentanza degli studenti negli organi preposti all'attività didattica e gestionale e le forme della partecipazione ad altre strutture anche autogestite;
 - h) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;
 - i) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;
 - j) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge **anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati**, nonché all'esito della trasformazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare la necessaria verticalizzazione formativa.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 3

(Organi necessari delle Accademie, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati)

1. Sono organi necessari:

- a) il direttore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato didattico-scientifico;
- d) il collegio dei revisori;
- e) il nucleo di valutazione;
- f) la conferenza degli studenti.

2. La composizione, le competenze specifiche, i criteri e le modalità di costituzione e di periodico rinnovo degli organi di cui al comma 1, nonché le incompatibilità per i rispettivi componenti, sono definiti dallo statuto in conformità ai principi indicati nei successivi commi. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi di cui al comma 1 è determinato dagli statuti, assicurando comunque la rappresentanza delle diverse componenti dell'istituzione previste dalla normativa vigente.

3. Il direttore, eletto fra il personale docente, ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende alla sua gestione amministrativa, patrimoniale e contabile ed è responsabile dell'andamento didattico e scientifico. Presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato didattico-scientifico, curando l'attuazione delle relative deliberazioni, ed è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale, docente e non docente, e degli studenti.

4. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore che lo presiede, dal direttore amministrativo con funzioni anche di segretario, e da un numero di componenti non inferiore a 8 e non superiore a 12, assicurando, per la metà dei suoi membri, la rappresentanza delle diverse componenti presenti nell'istituzione, compresi gli studenti. Per la restante metà è composto da esperti nel settore artistico, musicale, coreutico, teatrale e del design, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Lo statuto individua gli organismi abilitati a designare i predetti esperti, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni culturali del territorio ove ha sede l'istituzione, nonché degli enti che hanno assunto l'impegno di contribuire in modo rilevante e continuativo alle attività dell'istituzione stessa.

Il consiglio di amministrazione, fatte salve le specifiche competenze del comitato didattico-scientifico e delle strutture dell'istituzione cui sia attribuita dallo statuto autonomia gestionale e di spesa, delibera sul bilancio di previsione, sul rendiconto consuntivo e su tutti i provvedimenti che comportino oneri per il bilancio; determina, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su conforme proposta del comitato didattico-scientifico, il personale docente necessario per le attività didattiche e di ricerca, nonché il personale non docente, provvedendo agli stanziamenti per le relative spese; approva i contratti e le convenzioni; vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione; prende l'iniziativa di tutti



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

i provvedimenti che interessano il governo amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell'istituzione.

5. Il comitato didattico-scientifico è composto dal direttore, che lo presiede, e da un numero di membri non superiore a 15, eletti fra il personale docente dei corsi di formazione raggruppati per aree didattico-culturali omogenee, nonché per almeno un sesto da membri eletti dagli studenti frequentanti i corsi. Ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche e scientifiche; definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione; delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 5; cura la programmazione delle attività didattiche ed il conseguente impegno dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento; provvede, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo previsti e di intesa con il consiglio di amministrazione, alla nomina dei nuovi docenti; delibera, sentita la conferenza degli studenti e il consiglio di amministrazione, il regolamento degli studenti.
6. Il collegio dei revisori, costituito con atto del direttore, è composto da 3 componenti, di cui uno proposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno proposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile.
7. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno un terzo scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Ha compiti di valutazione preventiva delle proposte e dei progetti di sviluppo delle istituzioni nonché sui risultati della gestione amministrativa, dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse. Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'attribuzione di una quota incentivante dei contributi finanziari prefissata annualmente con decreto del Ministro. Le istituzioni assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale al Ministero.
8. La conferenza degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, cinque per gli istituti fino a mille, sette per gli istituti fino a millecinquecento, nove per gli istituti fino a duemila, undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della conferenza gli studenti eletti nel comitato didattico-scientifico e nel consiglio di amministrazione. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la conferenza può indirizzare richieste e formulare proposte al comitato didattico-



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

scientifico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. La conferenza elabora un proprio regolamento che viene approvato dal comitato didattico-scientifico. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della conferenza.

9. Lo statuto, ove preveda la costituzione di altri organi o strutture, ne definisce la composizione e le competenze. Lo statuto può prevedere, in particolare, la costituzione di un'apposita consulta con il compito di promuovere le opportune forme di raccordo sui problemi di comune interesse con gli enti territoriali, gli organismi culturali, artistici e scientifici, le fondazioni, le imprese, le rappresentanze professionali e ogni altro ente interessato alle attività delle istituzioni. Al fine indicato, il direttore, d'intesa con il comitato didattico-scientifico, promuove iniziative allo scopo di favorire la promozione di progetti e di attività da svolgersi in collaborazione con gli enti sopraindicati. La consulta segue le fasi attuative delle proposte e dei progetti di sviluppo dell'istituzione, con particolare riguardo all'incidenza nell'ambito territoriale, esprimendo le relative valutazioni.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 4

(Organi necessari degli Istituti superiori per le industrie artistiche)

1. Sono organi necessari:
 - a) il presidente;
 - b) il direttore;
 - c) il comitato scientifico-didattico;
 - d) il consiglio dei docenti
 - e) il collegio dei revisori;
 - f) il nucleo di valutazione;
 - g) la conferenza degli studenti

2. La composizione, le competenze specifiche, i criteri e le modalità di costituzione e di periodico rinnovo degli organi di cui al comma 1, nonché le incompatibilità per i rispettivi componenti, sono definiti dallo statuto in conformità ai principi indicati nei successivi commi. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi di cui al comma 1 è determinato dagli statuti, assicurando comunque la rappresentanza delle diverse componenti dell'istituzione previste dalla normativa vigente.

3. Il presidente, eletto in seno al comitato scientifico-didattico, ha la rappresentanza legale dell'Istituto e sovrintende alla sua gestione amministrativa, patrimoniale e contabile. Presiede il comitato scientifico didattico.

4. Il direttore, eletto tra i docenti in servizio, dà esecuzione alle delibere del comitato scientifico-didattico, è responsabile dell'andamento didattico e scientifico ed è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale, docente e non docente, e degli studenti.

5. Il comitato scientifico-didattico è composto dal direttore e dal direttore amministrativo, con funzioni anche di segretario, che ne sono membri di diritto, e da un numero di componenti non inferiore a 7 e non superiore a 11 assicurando che non meno della metà di questi ultimi sia costituita da esperti nel settore artistico e del design, scelti fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Lo statuto individua le modalità, le competenze e gli eventuali organismi per la designazione dei predetti esperti, assicurando la rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni che hanno assunto l'impegno di contribuire in modo rilevante e continuativo alle attività dell'istituto stesso. Per la restante parte è composto dai rappresentanti dei docenti e degli studenti. Il comitato scientifico-didattico promuove le attività scientifiche e culturali; delibera sul bilancio di previsione, sul rendiconto consuntivo e su tutti i provvedimenti che comportino oneri per il bilancio; determina, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su proposta del collegio dei docenti, il personale docente necessario per le attività didattiche e di ricerca, nonché il personale non docente, provvedendo agli stanziamenti per le relative spese; delibera la stipula dei contratti e delle convenzioni; vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituto; prende l'iniziativa di tutti i provvedimenti che interessano il governo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

amministrativo e patrimoniale e la gestione economica dell'istituto; delibera, sentita la conferenza degli studenti ed il consiglio dei docenti, il regolamento degli studenti.

6. Il consiglio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'istituto. Ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche e scientifiche; definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione; delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, il regolamento didattico di cui all'articolo 5; cura la programmazione delle attività didattiche e di ricerca ed il conseguente impegno dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento.
7. Il collegio dei revisori, costituito con atto del presidente, è composto da 3 componenti, di cui uno proposto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno proposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori esercita i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile.
8. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del comitato scientifico-didattico, è formato da 3 a 6 componenti aventi competenze differenziate, di cui almeno un terzo scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Ha compiti di valutazione preventiva delle proposte e dei progetti di sviluppo dell'istituto nonché sui risultati della gestione amministrativa, dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituto, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse. Redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituto sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. La relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'attribuzione di una quota incentivante dei contributi finanziari prefissata annualmente con decreto del Ministro. Gli istituti assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo di valutazione acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale al Ministero.
9. La conferenza degli studenti è composta da tre studenti eletti. Fanno parte inoltre della conferenza gli studenti eletti nel comitato scientifico-didattico. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la conferenza può indirizzare richieste e formulare proposte al comitato scientifico-didattico ed al consiglio dei docenti con particolare riferimento all'organizzazione didattica e ai servizi per gli studenti. La conferenza elabora un proprio regolamento che viene approvato dal comitato scientifico-didattico che assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della conferenza.
10. Lo statuto, ove preveda la costituzione di altri organi o strutture, ne definisce la composizione e le competenze. Lo statuto può prevedere, in particolare, la costituzione di un'apposita consulta con il compito di promuovere le opportune forme di raccordo sui problemi di comune interesse



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

con gli enti territoriali, gli organismi culturali, artistici e scientifici, le fondazioni, le imprese, le rappresentanze professionali e ogni altro ente interessato alle attività delle istituzioni. Al fine indicato, il presidente, d'intesa con il comitato scientifico- didattico, promuove iniziative allo scopo di favorire la promozione di progetti e di attività da svolgersi in collaborazione con gli enti sopraindicati. La consulta segue le fasi attuative delle proposte e dei progetti di sviluppo dell'istituzione, con particolare riguardo all'incidenza nell'ambito territoriale, esprimendo le relative valutazioni.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 5

(Autonomia regolamentare)

1. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge.
2. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.
3. Possono essere adottati regolamenti per disciplinare aspetti organizzativi e di funzionamento.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 6 (Procedure)

1. Per la redazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con delibera degli attuali organi di gestione, appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.
2. In prima applicazione:
 - a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei docenti e la rappresentanza degli studenti;
 - b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei docenti, sentito l'organo di gestione e la rappresentanza degli studenti;
 - c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione.
3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità sono deliberati e trasmessi, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero che, nei successivi sessanta giorni, esercita il controllo di cui all'art.6 della legge 9 maggio 1989, n.168. Il regolamento didattico è trasmesso, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art.2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo di cui all'art.6 della legge n.168 del 1989.
4. Gli statuti prevedono gli organi e le modalità per eventuali successive modifiche dello statuto e dei regolamenti, fermo restando il controllo del Ministero ai sensi dell'art.6 della legge n.168 del 1989.
5. I regolamenti interni delle strutture sono adottati con atto del direttore e, per gli Istituti superiori per le industrie artistiche, dal presidente, previa delibera degli organi preposti alle strutture medesime e sentito il comitato didattico-scientifico.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 7

(Norme transitorie)

1. Per i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, i termini previsti dall'articolo 5, comma 3, decorrono dalla data del provvedimento della loro trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge.
2. Fino alla stipula del primo contratto di comparto di cui all'articolo 2, comma 6 della legge, per i procedimenti disciplinari si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo n.29/1993 e successive modificazioni, con riferimento, per quanto applicabile, al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 24 agosto 1995, fatta salva la competenza del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale che subentra a quella già esercitata dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 8

(Abrogazione di norme)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili con il regolamento stesso ed in particolare le seguenti norme:
articoli 212, 213, 215, 216, 220, 221, 222, 228, 229, 230, 231, 367, 368, 369, 370, 371 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Gli articoli 254, 255, 256, 257 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad essere applicati ai Conservatori di musica, agli Istituti musicali pareggiati e all'Accademia nazionale di danza fino all'esito della loro trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.